REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

dott.ssa	Claudia Pedrelli	Presidente,
dott.	Fausto Basile	Giudice rel.,
dott.	Vittorio Carlomagno	Giudice,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18113 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, e vertente

tra

ANAS S.p.A, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*. rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Costanzo Cascavilla, Maria Stefania Masini, Andrea Napoleone e Manuela D'Innella, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Roma, via Monzambano, 10;

OPPONENTE

e

MATARRESE S.r.l., (conferitaria del ramo di azienda lavori della Salvatore Matarrese S.p.A.) con sede Bari, Via Toscanini n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con la mandante Consorzio Edilstrade Salento S.c.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Corrado Morrone e Gianluigi Pellegrino, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, viale XXI Aprile n. 11;

OPPOSTA

Nonché

CONSORZIO CO.EDI.SAL. S.c.a r.l., con sede in Lecce alla Via Petraglione snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento, dagli Avv.ti Marcello Marcuccio e Roberto Fersini, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Antonio Caruso, in via Emilio Faà di Bruno n. 67;

INTERVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - .

CONCLUSIONI

All'udienza a trattazione scritta del 03.11.2021, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione, come segue:
per parte opponente:

a) annullare, revocare e comunque caducare il decreto ingiuntivo n. 3537/2019 del Tribunale di Roma per difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, in quanto materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
b) annullare, revocare e comunque caducare il decreto ingiuntivo n. 3537/2019 del Tribunale di Roma perché emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per inesistenza del credito fatto valere, e perché in ogni caso impedito dal giudicato scaturente dalla sentenza TAR Puglia n. 666/2017, confermata dal Consiglio di Stato n. 4035/2018 e dalla sentenza 1519/2019 del Consiglio di Stato sul giudizio per revocazione della sentenza n. 4035/2018 del Consiglio di Stato.
c) condannare la Matarrese s.r.l. al pagamento in favore di ANAS dei danni da liquidare in via equitativa per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
d) dichiarare inammissibile l'intervento del Consorzio Co.Edi.Sal scarl e in ogni caso respingere le domande da quest'ultimo formulate per le medesime ragioni di cui sopra;
e) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
per parte opposta:
"contrariis reiectis, respingere totalmente la proposta avversa opposizione, poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto per i motivi avanti espressi sub 2, 3 e 4. Voglia infine rigettare la domanda dell'interventore, formulata sub 2 delle conclusioni, siccome inammissibile e infondata e condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Con ogni riserva di legge".
per parte intervenuta:
1) Dare atto che il RTI Matarrese Srl – Coedisal creditore dell'Anas in for-za della sentenza del Consiglio di Stato n.3344/2014 della complessiva somma di €. 9.345.668,96, oltre accessori (rivalutazione monetaria e interessi moratori dal 16-5-2012 al soddisfo), e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2) in accoglimento della domanda proposta da Coedisal con il presente atto, attesa la natura risarcitoria dell'obbligazione, condannare ANAS al pagamento diretto, in favore di ciascuna delle imprese riunite, della somma di €. 4.672.834,48, pari al 50% della somma debenda, oltre accessori come per legge.
3) Condannare Anas e chi di ragione alle spese e competenze tutte del presente giudizio e di quelle relative al procedimento monitorio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC il 07.03.2019, l'ANAS S.p.A., ha evocato in giudizio la Matarrese S.r.l. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3537/2019, notificato il 28.02.2019 unitamente all'atto di precetto, con il quale il Tribunale di Roma in data 18.02.2019 ha intimato all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 9.345.668,96, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3344/2014, che, tra l'altro, ha così disposto "*ai sensi dell'art. 125, IV comma del c.p.a. condanna l'ANAS al pagamento in favore della predetta Salvatore Matarrese S.p.A. che viene liquidato, in proporzione alle quote di partecipazione rispettivamente: a) del risarcimento del danno nella misura del 5% del prezzo offerto in gara dal predetto raggruppamento temporaneo; b) del danno curriculare e di*

chance nella misura di 1,5% del prezzo offerto in gara dal predetto R.T.I.; Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del ricorso di primo grado alla pubblicazione della presente decisione. Successivamente sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo".

Tale sentenza aveva definito con forza di giudicato un primo contenzioso insorto tra l'ANAS, da una parte, e l'ATI Matarrese S.r.l. (subentrata alla Salvatore Matarrese S.p.A. in concordato preventivo a seguito di contratto di affitto di ramo di azienda) e Consorzio Stabile Edilstrade Salento Scarl, dall'altra, relativo alla partecipazione della predetta ATI alla gara d'appalto a procedura ristretta per la progettazione e la realizzazione dell'ammodernamento e adeguamento della S.S. 275 nel tratto Maglie/Santa Maria di Leuca.

Espletate le procedure di gara, l'ANAS, con provvedimento n. 49 del 19.04.2012, aggiudicava l'appalto all'ATI Uniland, sostituita in corso di gara da CCC S.p.A., e il 07.08.2012 stipulava il contratto di appalto.

L'ATI Matarrese-CSES si classificava al quarto posto e le due società partecipanti impugnavano dinanzi al TAR di Lecce l'aggiudicazione definitiva deducendo macroscopiche illegittimità deli atti posti in essere dall'ANAS.

Con sentenza n. 2135/2013, il Tar Puglia-Lecce dichiarava inammissibile il ricorso principale e i motivi aggiunti, respingeva la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti e compensava le spese di lite.

Con la citata sentenza n. 3344/2014, il C.d.S. accoglieva il ricorso proposto da Matarrese S.p.A. (oggi Matarrese S.r.l.) in proprio e quale mandataria capogruppo del RTI con la mandante CSES e condannava ANAS S.p.A. al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione dell'appalto, nei termini innanzi indicati.

Preliminarmente, l'ANAS S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la sospensione, anche *inaudita altera parte,* della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; ha altresì chiesto di annullare, revocare e comunque caducare il decreto ingiuntivo n. 3537/2019 sulla base di tre motivi di opposizione:

1) difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (trovando applicazione l'art. 118 del codice del processo amministrativo);

2) infondatezza della pretesa creditoria, impedita dal giudicato scaturente dalla sentenza del TAR Puglia n. 666/2017, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2018;

3) illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c per l'emissione del decreto ingiuntivo, attesa l'inesistenza del credito fatto valere.

Con riferimento al terzo motivo, parte opponente ha dedotto di aver già provveduto in forma specifica al risarcimento del danno riconosciuto dalla predetta sentenza n. 3344/2014 del Consiglio di Stato, la quale, nel respingere la richiesta dell'ATI Matarrese-CSES di far luogo alla declaratoria di nullità del contratto di appalto già sottoscritto sul rilievo della natura prevalente dell'art. 125, co. 3 del c.p.a., faceva espressamente "salva la possibilità che l'ANAS nella sua esclusiva e responsabile competenza … faccia luogo all'eventuale auto annullamento in autotutela dell'aggiudicazione ed alla conseguente risoluzione del contratto".

ANAS, difatti, avrebbe dato esecuzione alla sentenza n. 3344/2014 annullando l'aggiudicazione in favore dell'ATI CCC e disponendo l'aggiudicazione in favore dell'ATI Matarrese-CSES con disposizione n. 20 dell'11.03.2015 (All. 1).

Tuttavia l'ATI Matarrese-CSES, nel trasmettere la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione ed alla stipula del contratto, produceva dapprima una cauzione definitiva irregolare in quanto emessa da una società non iscritta negli elenchi IVASS delle società abilitate ad operare in Italia e, successivamente, nuova cauzione definitiva che si rivelava anch'essa falsa.

Nel frattempo, l'ATI CCC impugnava il provvedimento di aggiudicazione in favore dell'ATI Matarrese-CSES e il ricorso veniva accolto dal TAR Puglia con sentenza n. 2447/2015. Proponevano appello l'ANAS e l'ATI Matarrese-CSES e appello incidentale, l'ATI aggiudicataria. Il C.d.S., con la sentenza n. 1798 del 5.05.2016, confermava la sentenza del Tar Puglia, ma faceva salva ancora una volta la possibilità da parte di ANAS di esercitare i propri poteri in autotutela.

A seguito della sentenza del C.d.S n. 1798/2016 l'ANAS disponeva in autotutela l'esclusione dell'ATI Matarrese-CSES e la revoca della gara, adottando i seguenti provvedimenti:

i) il 25.10.2016, l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione n. 49 del 19.04.2012 in favore dell'ATI CCC, con conseguenziale caducazione e/o nullità ex art. 37, co. 10, del d.lgs n. 163/2006, del contratto stipulato il 7.08.2012 (All. 2);

ii) il 25.10.2016, l'esclusione dell'ATI Matarrese ex art. 38, co. 1, lett. f) del d.lgs n. 163/2006 per avere prodotto ben due polizze rivelatesi false (All. 3);

iii) il 21.11.2016, la revoca della procedura di gara, tenuto conto del mutato quadro e della conseguente inidoneità del progetto definitivo approvato nel 2009, ritenuto non più attuale ed adeguatamente dimensionato alle esigenze della collettività (All. 4).

Tutti i predetti provvedimenti venivano separatamente impugnati dagli interessati dinanzi al TAR Puglia Lecce che si pronunciava con sentenze appellate dinanzi al Consiglio di Stato.

Per quanto rileva in questa sede, va altresì sottolineato che il TAR Puglia, con la sentenza n. 666/2017 (All. 5), accoglieva il ricorso proposto dall'ATI Matarrese-CSES avverso la delibera di esclusione dalla gara n. 191/2016 e annullava l'atto impugnato, ma dichiarava in parte inammissibile e in parte respinta l'azione risarcitoria proposta dalla medesima ATI, affermando che: "il risarcimento del danno riconosciuto alla ricorrente con la citata sentenza 3344/2014 del Consiglio di Stato muoveva dal presupposto di una gara in essere, ponendosi peraltro il risarcimento come alternativa per equivalente della mancata aggiudicazione della gara; conseguentemente detta ipotesi risarcitoria risulta del tutto superata non solo in ragione della intervenuta revoca della gara stessa (cfr. nota ANAS n. 204 del 21.11.2016), ma – ancor prima – in ragione della successiva aggiudicazione della gara proprio in favore di essa ricorrente, aggiudicazione da intendersi ovviamente come sostitutiva del risarcimento per equivalente ex sentenza C.d.S. n. 3344/2014".

Avverso tale sentenza presentavano autonomi ricorsi sia ANAS (in ordine ai profili inerenti alla legittimità del provvedimento di esclusione) sia Matarrese S.r.l. (in ordine ai profili risarcitori) e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4035/2018 (All. 7), dichiarava la carenza di interesse dell'ATI Matarrese-CSES ad impugnare l'esclusione comminata in suo danno a fronte del provvedimento di

revoca che aveva travolto l'intera gara e quindi dichiarava inammissibile l'appello (e il ricorso di primo grado) proposto dalla medesima ATI.
Inoltre, il C.d.S., con sentenza 5.3.2019 n. 1519 (All. 8), dichiarava inammissibili i due ricorsi per revocazione proposti da Matarrese S.r.l. affermando, quanto alla domanda risarcitoria proposta da Matarrese, che "emerge chiaramente dalla sentenza impugnata che il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado contro l'esclusione determinasse l'inammissibilità di ogni ulteriore domanda, ivi compresa quella risarcitoria".
Alla luce di quanto sopra, a detta di parte opponente risulterebbe acclarato in via definitiva come nulla spetti alla Matarrese S.r.rl a titolo risarcitorio, essendo giuridicamente inesistente il titolo legittimante l'adozione di un decreto ingiuntivo, avendo ANAS ha già adempiuto in forma specifica a quanto statuito dalla sentenza n. 3344/2014 del C.d.S. attraverso l'aggiudicazione dell'appalto *de quo* all'ATI Matarrese-CSES che ha così ottenuto in forma pienamente satisfattiva, seppure alternativa, il bene della vita richiesto in via giudiziale.
Il successivo provvedimento di revoca dell'intera procedura di gara disposta con provvedimento 21 novembre 2016 (all. 4) - la cui legittimità è stata accertata in via definitiva - nulla avrebbe a che vedere con il titolo fatto valere nel presente giudizio, risultandone del tutto indipendente e autonomo, e posto in essere per ragioni postume e sopravvenute.
All'udienza del 18.04.2019 fissata per discutere l'istanza di ANAS di sospensione della provvisoria esercutività del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice, nel contraddittorio delle parti, dopo aver ritenuto allo stato presumibilmente infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ha condizionato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo alla prestazione da parte dell'opposta di idonea garanzia. Nonostante i rinvii concessi, parte opposta non ha depositato la garanzia, sicché, con ordinanza del 09.01.2020, il Giudice ha definitivamente sospeso l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con atto depositato l'11.06.2019 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., il Consorzio Co.Edi.Sal. scarl per sostenere le ragioni del RTI Matarrese- CSES e far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3344/2014, in misura pari al 50% della somma dovuta, in quanto trattandosi di risarcimento del danno conseguente alla mancata aggiudicazione dell'appalto, non di corrispettivo, il pregiudizio subito non potrebbe che presumersi paritario tra le imprese riunite, in difetto della certezza dei lavori che ciascuna di esse avrebbe dovuto eseguire in esecuzione del contratto di appalto.
Con comparsa di risposta depositata in data 02.10.2019, si è costituita in giudizio la Matarrese S.r.l., in proprio e quale mandataria capogruppo mandataria del RTI con CSES, la quale ha resistito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Secondo parte opposta, la giurisdizione del G.O. sarebbe pacifica avendo azionato un titolo di credito portato da una sentenza di condanna a pagare una somma di denaro. La circostanza che la sentenza/titolo di credito sia stata emessa dal giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione (esclusiva o di legittimità) al più darebbe luogo al concorrente strumento dell'ottemperanza, ma non intaccherebbe la giurisdizione del AGO sull'esercizio dell'azione di credito derivante dal titolo: la sentenza (titolo di credito) n. 3344/14 del C.d.S. di condanna al pagamento di una somma di denaro, come sancito dalle SS.UU. Cassazione nella sentenza

n.16068/16 resa *inter partes* evidenziando che il riferimento alla possibilità di autotutela fosse un mero *obiter* di quella pronuncia.
Da ciò discenderebbe anche l'infondatezza degli altri motivi di opposizione spiegati da ANAS, in quanto la sentenza n. 3344/14 posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo non prevedeva alcuna altra forma alternativa di risarcimento in forma specifica attraverso l'aggiudicazione dell'appalto, successivamente annullata.
Tale concetto sarebbe stato ribadito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1798/16 che, nel rigettare la pretesa che le controversie relative all'aggiudicazione che Anas aveva disposto in favore di Matarrese fossero trattate in sede di ottemperanza alla sentenza n. 3344/2014, ha sottolineato come invece il tale giudicato fosse esclusivamente "di condanna al risarcimento del danno in favore del rti Matarrese, come ivi liquidato" (CdS 1798/16 p.4.1 in diritto).
Parte opposta ha dedotto che ANAS avrebbe potuto "sostiture" la condanna recata dal titolo di credito azionato in via monitoria con l'affidamento del bene della vita che era stato illegittimamente negato solamente con il consenso della Matarresse creditrice, prospettabile soltanto ove quel bene della vita le fosse stato in concreto effettivamente attribuito.
Altresì, la Matarrese S.r.l. ha condiviso in punto di fatto e di diritto l'atto di intervento Consorzio Co.Edi.Sal. scarl., ma ha contestato quanto dedotto dall'interventore in ordine alla ripartizione dell'entità del risarcimento danni, nonché quanto richiesto nelle conclusioni in relazione alla richiesta di pagamento diretto, giacché inammissibile ed infondato.
All'udienza di prima comparizione del 03.10.2019, il Giudice preso atto della costituzione di tutte le parti compreso il Consorzio Coedisal, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., VI comma, c.p.c. e ha fissato l'udienza per l'esame e l'ammissione delle istanze istruttorie all'8 aprile 2020; udienza rinviata d'ufficio a causa della emergenza epidemiologica.
All'udienza dell'11.11.2020, sentite le parti, il Giudice ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 03.11.2021, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

****

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, sollevata da parte opponente.
L'eccezione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene infatti il Collegio che la pretesa creditoria posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo dalla Matarrese S.r.l. (in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI Matarrese-CSES) nei confronti di ANAS S.p.A. non poteva essere azionata dinanzi al Tribunale di Roma, ma soltanto in sede monitoria dinanzi al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 118 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 02/07/2010, n. 104), rubricato "Decreto ingiuntivo", che così recita: "Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di

procedura civile [n.d.r., ovvero il Capo relativo al procedimento d'ingiunzione]. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso".
Al riguardo, la Matarrese S.p.A. assume che sussista la giurisdizione del G.O. adito in sede monitoria ritenendo che il "titolo di credito" azionato sia rappresentato dalla sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato n. 3344/2014 di condanna dell'ANAS al pagamento di una somma di denaro. Mentre, ogni controversia sulla illegittimità degli atti censurati dinanzi al G.A. e sul diritto al risarcimento si sarebbe chiusa con il giudicato. Pertanto, ad essere azionato sarebbe stato il diritto di credito sorto dalla citata sentenza/titolo di credito, non già una pretesa risarcitoria, né una pretesa creditizia interna a una controversia devoluta al G.A., come per le ipotesi previste dall'art. 118 c.p.a. Conseguentemente, non ricorrendo nella fattispecie l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali – fase, questa, esaurita e definita col giudicato – , parte opposta avrebbe correttamente adito il G.O. al fine di ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
In disparte la questione, che pure viene in rilievo in questa sede, della possibile duplicazione di titoli esecutivi (ritenuta possibile a meno che l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "*ne bis in idem*", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non vi sia abuso del diritto o del processo, cfr. Cass., Ord. n. 21768 del 28/08/2019), il fatto che all'esito del contenzioso amministrativo – in cui erano stati impugnati, tra gli altri, l'aggiudicazione definitiva in data 19.04.2012 dell'appalto all'ATI Uniland (sostituita in corso di gara da CCC S.p.A.) ed era stata chiesta la nullità e/o l'inefficacia del conseguente contratto di appalto – la sentenza del C.d.S. n. 3344/2014 abbia riconosciuto in capo all'ATI Matarrese-CSES il diritto al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione dell'appalto, non significa, come erroneamente sostiene parte opposta, che tale pronuncia passata in giudicato possa costituire un titolo di credito del tutto autonomo e separato rispetto al diritto al risarcimento del danno in essa consacrato, né che, per tale ragione, sull'erroneo presupposto della mutata la natura del credito, sia possibile adire in via monitoria il G.O., anziché il G.A., al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo giudiziale da porre in esecuzione.
Difatti, nonostante il riferimento al riconoscimento del diritto operato dalla citata sentenza del C.d.S. n. 3344/14, il titolo di credito che la Matarrese in realtà pone a base del ricorso per decreto ingiuntivo non è, e non può essere, la sentenza medesima, ma sempre e comunque il diritto al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione dell'appalto. E' questo infatti, il bene della vita sottratto alla odierna parte opposta rispetto al quale il risarcimento del danno riconosciuto da C.d.S. n. 3344/14 si pone come alternativa per equivalente della mancata aggiudicazione della gara.
Ciò è quanto emerge dalla corretta interpretazione e prospettazione della domanda monitoria della Matarrese, al di là della erronea indicazione della sentenza del C.d.S. n. 3344/14 quale autonomo titolo di credito azionato in quella sede.
Risolto tale equivoco, non vi è dubbio allora che l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per equivalente rispetto alla mancata aggiudicazione di una gara di appalto rientri tra le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. dall'art. 133, co .1, lett. e), n. 1) c.p.a. secondo il quale "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" le controversie "relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale

o regionale, **ivi incluse quelle risarcitorie** e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative".

Una volta accertato che il diritto al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di una gara di appalto pubblico rientra nella materia in cui ha giurisdizione esclusiva il G.A., anche il connesso procedimento di ingiunzione non può che rientrare nella giurisdizione amministrativa in applicazione dell'art. 118 c.p.a. innanzi citato.

Ciò trova conferma che nel fatto che la stessa Matarrese – come innanzi evidenziato – ha ripetutamente proposto tale domanda risarcitoria dinanzi al G.A. sia con riferimento al contenzioso insorto a seguito della prima impugnazione dell'aggiudicazione ad un concorrente, definito con la sentenza del C.d.S. n. 3344/14 in questione, sia nel secondo contenzioso in cui ha impugnato la sua successiva esclusione dalla medesima gara.

Ulteriore ed autorevole conferma della carenza di giurisdizione del G.O. in favore di quella del G.A., si trae dalla pronuncia delle SS.UU. n. 16308 del 28.06.2013 le quali, in un caso analogo a quello in esame in cui il ricorrente aveva chiesto il decreto ingiuntivo invocando il diritto al rimborso riconosciuto da una sentenza del Tar, hanno affermato: "Rileva nella specie la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo al giudice amministrativo in caso di sussistenza di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva. Infatti l'art. 118 c.p.a. prevede che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del c.p.c.. Quindi la Corte territoriale ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avendo riguardo non alla materia trattata (restituzione di contributi versati asseritamente in eccesso) ma unicamente alla circostanza dell'ottenimento da parte della (omissis) di sentenza favorevole del TAR sulla base della considerazione che l'odierna ricorrente avrebbe potuto e dovuto agire unicamente chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo al giudice amministrativo e non a quello ordinario".

Considerata la chiarezza della statuizione contenuta in tale pronuncia, non è condivisibile l'assunto di parte opposta secondo il quale le SS.UU. avrebbero dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. non perché la tutela monitoria appartenesse alla giurisdizione esclusiva del G.A., ma solo ed unicamente perché si era formato un giudicato implicito, ancorché erroneo, sulla giurisdizione del G.A. sul rapporto principale di cui la successiva domanda al G.O. costituiva appendice e prosecuzione.

In disparte la considerazione che anche in nel caso in esame si sarebbe formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del G.A. essendosi pronunciato su tale domanda sia il TAR che il C.d.S. con la pronuncia passata in giudicato n. 3344/14, va sottolineato che mentre nel caso esaminato dalle SS.UU. si trattava di una materia non devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A., nel caso in esame non può parlarsi neppure di giudicato implicito "erroneo", trattandosi di materia devoluta esclusivamente alla giurisdizione del G.A.

In conclusione, va accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. a pronunciarsi sul ricorso ex art. 633 c.p.c. della Matarrese S.r.l., rientrando tale domanda nella giurisdizione del G.A. ex art. 118 c.p.a.; conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto n. 3537/2019, emesso dal Tribunale di Roma il 18.02.2019, va revocato per difetto di giurisdizione del G.O.

Rimane assorbita ogni altra domanda ed eccezione.

Le spese di lite in base al criterio della soccombenza vanno poste a carico di parte opposta e di parte intervenuta, in solido, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – XVII Sezione Civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. a pronunciarsi sul ricorso ex art. 633 c.p.c. della Matarrese S.r.l., rientrando tale domanda nella giurisdizione del G.A. ex art. 118 c.p.a.;

2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3537/2019, emesso dal Tribunale di Roma il 18.02.2019, per difetto di giurisdizione del G.O.;

3) condanna parte opposta e parte intervenuta, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in euro 47.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022

IL GIUDICE	IL PRESIDENTE
Dott. Fausto Basile	Dott.ssa Claudia Pedrelli